

Congregazione o all'istituto di beneficenza, e soltanto per codesta ragione? In questo modo si lascerebbe in facoltà di estranei di cacciar via dalle amministrazioni coloro che legittimamente vi appartengono.

Abbiamo provveduto, nel successivo articolo, all'obbligo che gli amministratori hanno di astenersi dalle deliberazioni in cui siano interessati i parenti e gli affini; ma non si potrebbe stabilire l'incompatibilità vera e propria che l'onorevole Spirito propone.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 11 poc'anzi letto; chi lo approva si alzi.

(È approvato).

La Commissione propone la soppressione dell'articolo 12 del disegno di legge approvato dal Senato e che era del tenore seguente:

“ La nomina di una donna maritata a far parte di una Congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza non ha effetto se, entro quindici giorni dalla pubblicazione prescritta dall'articolo 33, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'articolo 134 del Codice civile. ”

**Luchini Odoardo, relatore.** Ad unanimità ne propone la soppressione.

**Presidente.** L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

Si propone la soppressione dell'articolo 12 votato dal Senato e nel quale si dice che la donna maritata può essere chiamata a far parte dell'amministrazione di un'Opera pia, ma con l'autorizzazione maritale. La Commissione invece vuole che si faccia a meno dell'autorizzazione maritale.

**Spirito.** La Commissione è stata unanime per questa soppressione; e duole a me di dovermi opporre a questa unanime deliberazione. Io credo assai giusta la disposizione che ebbe il suffragio dell'altra Camera legislativa. La donna volete a poco a poco trascinarla nella vita pubblica? E sia; ma almeno con certi temperamenti, con certe cautele, con certi limiti. Ora, il Senato questo appunto diceva: che sia eleggibile, come amministratore dell'Opera pia, la donna, sì; ma quando è donna maritata, che essa abbia l'autorizzazione del marito.

L'egregio relatore fa una lunga discussione su questa questione; e si domanda se questo caso sia compreso e preveduto nelle disposizioni del Codice civile. Ed io, senza far discussioni, nè lunghe, nè brevi, dico semplicemente che la disposizione del

Codice civile non poteva prevedere quello che all'epoca della sua compilazione non esisteva affatto.

La discussione che avrebbe dovuto fare l'egregio relatore sarebbe stata questa: nel caso presente, devono valere le medesime ragioni, per le quali il legislatore nel Codice civile aveva chiesto, in certi casi, in certi atti della vita civile della donna maritata, l'autorizzazione del marito? Ecco la questione...

**Luchini Odoardo, relatore.** È stata posta così precisamente, nella seconda parte...

**Spirito.** Ma, egregio relatore, a me pare di no. D'altronde, non potremmo fare la discussione a cui Ella mi invita, leggendo parecchie pagine che Ella ha speso per questa questione. Io, insomma, dico: non era il caso di discutere lungamente dell'articolo 134 del Codice civile, perchè quell'articolo non fa al caso nostro e fu per errore citato dal Senato.

(Quasi pare che l'onorevole relatore si abbia a male che gli si facciano queste osservazioni, quantunque fatte in forma modesta e certamente assai garbata).

Dunque io credo che quello che bisognava ricordare e invocare era specialmente, potrei anzi dire esclusivamente, l'articolo 1743, del Codice civile.

**Luchini Odoardo, relatore.** È stato più che invocato!

**Spirito.** L'ha invocato; ma non credo che abbia visto quale sia la vera questione, che bisogna discutere in base all'articolo 1743 del Codice civile; non credo (e potrei adoperare anche una parola più recisa, ma me ne astengo, augurandomi che l'egregio relatore non continui ad interrompermi in quel modo, quasi direi, dispettoso). (*Denegazioni dell'onorevole relatore*).

Nell'articolo 1743 del Codice civile si dice: “ La moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito. ”

E badi la Camera che mentre nell'articolo 134, per altri atti della vita civile della donna maritata vi sono dei temperamenti circa l'uso dell'autorizzazione maritale, per l'articolo 1743 il legislatore non ne ammette nessuno: quando si tratta di mandato, la donna maritata ha sempre bisogno dell'autorizzazione speciale del marito. E perchè? perchè l'accettazione di un mandato è cosa assai più importante, difficile e pericolosa che non sia la amministrazione della cosa propria, nel proprio interesse. Trattasi invece, nel mandato, di gestione ed amministrazione nell'interesse altrui; e ciò significa assumere obblighi e responsabilità gravi.

Ed è per queste gravi responsabilità, che de-